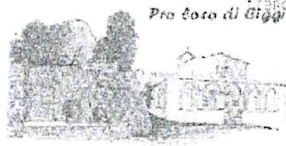


PRO LOCO CIGGIANO
LOC. CIGGIANO-PIAZZA DELLA FILARMONICA 11
62041 CIVITELLA IN VAL DI CHIARA (AR)
P.I. 01564470515 C.F. 92036820517



LIBRO VERBALE ASSEMBLEE DEI SOCI Foglio N. 2022/000001
Pro Loco di Ciggiano

Associazione Pro Loco di Ciggiano - APS

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 Giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di Giugno, alle ore 19,00 in prima convocazione e alle ore 21,30, in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea, in sede straordinaria, della Pro Loco di Ciggiano, presso i locali sociali di Ciggiano nel comune di Civitella in Val di Chiana (Ar), in Piazza della Filarmonica, n. 11, in seguito a regolare avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno e diramato a tutti gli associati, come da convocazione del 1 giugno 2022.

Alle ore 21,30 del 13 giugno 2022, il Presidente Franco Carini, con l'assistenza del Segretario Antonella Fantozzi, identifica tutti i soci presenti, come di seguito indicati:

sig. Carini Franco
sig. Fantozzi Antonella
sig. Bacconi Pier Luigi
sig. Mazzeschi Cinzia
sig. Lombardi Lisa
sig. Butti Paolo
sig. Gori Daniela
sig. Luca Terrazzi
sig. Valdambrini Nico
sig. Vasarri Ugo
sig. Mazzeschi Candida
sig. Sennati Doriana
sig. Sennati Mirvana
sig. Lombardi Gioia
sig. Polverini Maria Rita
sig. Polverini Luciana
sig. Catalani Anna Lisa
sig. Barbagli Rita
sig. Donati Patricia
sig. Burali Sira
sig. Agutoli Lia
sig. Materazzi Beppina

PRO LOCO CIGGIANO

LOC. CUCCHIARO-PIAZZA DELLA FILARMONICA L.

51041 CIVITELLA IN VAL DI CHIENA (AR)

P.I. 0164470616 C.F. 9208663017



LIBRO VERBALE ASSEMBLEE DEI SOCI

Foglio N. 2027/000001

sig. Torrini Patrizia
 sig. Giovacchini Mauro
 sig. Vincenti Marcello
 sig. Coccodrilli Maura
 sig. Bartolini Enzo
 sig. Davi Francesco
 sig. Mazzeschi Sabrina
 sig. Fondelli Massimo
 sig. Sennati Liliana
 sig. Ciardi Marina
 sig. Galante Alfredo
 sig. Petrella Giuseppina
 sig. Artini Pasquale
 sig. Artini Amedeo
 sig. Butali Patrizia
 sig. Laurenzi Sergio
 sig. Maffei Pietro
 sig. Mori Lidia
 sig. Scatragli Claudio
 sig. Polletti Luigi
 sig. Valentini Maria
 sig. Vincenti Elena
 sig. Chiasserini Vinicio
 sig. Paggetti Lorenzo
 sig. Parrini Antonietta
 sig. Betti Enzo
 sig. Maccioni Pasqualina
 sig. Vasarri Silvia
 sig. Mori Lea

per complessivi n. 51 soci presenti su un totale di n. 63 soci iscritti.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero degli associati presenti è superiore a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea, dichiara

PRO LOCO CIGGIANO
LOC. CIGGIANO-PIAZZA DELLA FILARMONICA 11
63041 CIVITELLA IN VAL DI CRONA (AR)
P.I. 01589470515 C.F. 90026500517



LIBRO VERBALE ASSEMBLEE DEI SOCI Pagina N. 2012/000005

la presente Assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Ciggiano APS secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) ed integrazione della denominazione sociale ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Approvazione modifiche statutarie Statuto Pro Loco di Ciggiano APS

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente nel prendere la parola informa i presenti come alla luce delle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sia necessario per l'Associazione procedere ad approvare le modifiche statutarie, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e al fine di mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale. In particolare, il presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

Il Presidente, altresì, sottolinea che la proposta di Statuto, posta oggi all'attenzione degli associati, è frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo che viene di seguito letto integralmente.

Chiede di intervenire il sig. Bacconi Pier Luigi che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto della Pro Loco di Ciggiano APS, che peraltro era stato reso disponibile presso la sede sociale in modo che tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal sig. Bacconi Pier Luigi, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dell'Assemblea propone di mettere ai voti il testo di Statuto in esame.

L'Assemblea procede alla votazione della suddetta proposta con voto palese per appello nominale che ottiene il seguente scrutinio:

Voti favorevoli: nr. 51

Voti contrari: nr. zero

Voti astenuti: zero

PRO LOCO CIGGIANO
LOC. CIGGIANO-PIAZZA DELLE FILARESCHE 11
51041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
P.I. 01569470615 C.F. 90226620617



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE DEI SOCI Foglio N. 2019/00006

L'Assemblea, quindi, con il voto favorevole della unanimità dei partecipanti, delibera di dare per approvata senza riserve la proposta del Presidente e conseguentemente:

- a) di approvare le modifiche contenute nel testo di Statuto della Pro Loco di Ciggiano APS, oggi all'esame dell'assemblea degli associati;
- b) di adottare il nuovo testo di Statuto della Pro Loco di Ciggiano APS, allegato al presente verbale, aderente alle disposizioni del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- c) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione dello Statuto della Pro Loco di Ciggiano APS;
- d) di dare mandato al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi alla modifica dello Statuto e alle conseguenti comunicazioni nei confronti del RUNTS.

Ai fini della registrazione, essendo la Pro Loco di Ciggiano dotata della qualifica di APS, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Alle ore 22.30, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
(Fantozzi Antonella)

Firma

Il Presidente
(Carini Franco)

Firma



STATUTO

Pro Loco di Ciggiano Aps

Premesso che l'attuale statuto della Pro Loco di Ciggiano risale al 23 settembre 2019, che aveva sostituito quello approvato l'11 novembre 1997 e che in precedenza esisteva uno statuto risalente al 22 marzo 1969, si rende necessario adeguarne il testo:

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione avente la seguente denominazione:

- dall'avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà denominata "Pro Loco di Ciggiano APS".

L'associazione ha sede legale in loc. Ciggiano, Piazza della Filarmonica n. 11, nel Comune di Civitella in Val di Chiana (AR) e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Civitella in Val di Chiana ed in particolare nella Frazione di Ciggiano, e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del territorio.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);
- d. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);
- e. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);
- f. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);
- g. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore).

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico

Federico Andreoli

Pro Loco Ciggiano

DATA 01/07/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

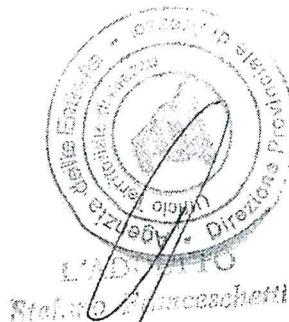
INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1854
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 13/06/2022 REGISTRATO IL 01/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001854

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZD22L0018540000F

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92026520517

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



- monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
2. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, mercatini, sagre, fiere e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
 3. sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
 4. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 5. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 6. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 7. curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
 8. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
 9. realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.
 10. attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.

Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

L'associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'istituzione, salvo che la destinazione, o la distribuzione siano imposte dalla legge, nonché l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'istituzione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente senza fine di lucro o per fini di pubblica utilità.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

Fabrizio Andreoli

Carlo Fracchi

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.
Sono Soci ordinari sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.
Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Sono Soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione,
- ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Federico D'Amico
Luciano F. Rossi

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione su proposta del Consiglio mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi e Cariche sociali)

Sono organi sociali dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;

Sono cariche sociali dell'associazione:

- il Presidente;
- il Vice - Presidente;
- Il segretario e il tesoriere
- Il Presidente Onorario.

ART. 7
(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Federico Andreoli *Luca Franco*

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. In seconda convocazione la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limiti.

Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Federico Adami
Luciano Frasca

ART. 9
(Presidente – Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Può essere riconfermato.

È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie,

Il Presidente dura in carica quanto Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

È assistito dal segretario.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Segretario e Tesoriere)

Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

ART. 11
(Collegio dei revisori dei conti)

Qualora l'Associazione di Promozione Sociale non superi i limiti previsti dall'articolo 31 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione provvederà alla nomina di un Collegio dei Revisori conti composto di 3 membri, scelti tra i soci della pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I Revisori dei conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

I Revisori dei conti durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili gli stessi.

Qualora l'associazione di promozione sociale superi i limiti previsti dall'art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, la stessa provvederà alla nomina di un revisore dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della pro loco, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

Federico Andreoli
Claudio Franco

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci.

I Probiviri durano in carica tre anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. Sono rieleggibili gli stessi.

Le decisioni dei Probiviri devono essere rispettate.

ART. 13

(Organo di Controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 14

(Presidente Onorario)

Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel



maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

ART.19 (Libri Sociali)

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART.20 (Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

ART. 21 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

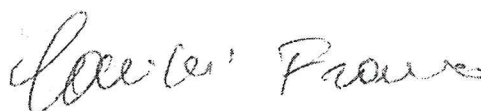
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22



(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto: dal momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, o a fini di utilità sociale sino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

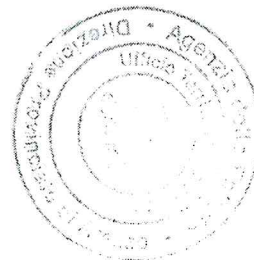
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrazione 07 LUG 2022
N. 1854 Vol. 19 Serie 3
Parcetti Euro ESETE
Per il Direttore
L'ADDETTO
Stefano Mancoschi



Antonio Adami

Luciano Frasca

